Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 giugno 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1950, n. 276.

Concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Ente Acquedotti Siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Ente Acquedotti Siciliani un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 80.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti da esso gestiti.

Art. 2.

Alla corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente si farà fronte con prelevamento dalla quota di lire 500.000.000, assegnato all'Ente Acquedotti Siciliani per l'esercizio finanziario 1949-50 in conto della spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 26 aprile 1950, n. 277.

Autorizzazione a provvedere alle riparazioni più urgenti degli immobili della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori più urgenti e necessari, per il ripristino delle opere della « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli, entro il limite di spesa di lire 200.000.000.

Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.

Art. 2.

Delle somme erogate in applicazione della presente legge sarà tenuto conto in sede di liquidazione degli eventuali contributi sull'importo dei lavori definitivi che saranno eseguiti in dipendenza dei danni di guerra.

Art. 3.

Alla predetta spesa di lire 200.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 308-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-1950, approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 28 aprile 1950, n. 278.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facoltà universitarie secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi dell'art. 78, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I docenti, di cui al precedente art. 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui all'art. 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio »

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

« I docenti, di cui al precedente art. 1, che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2, non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato art. 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei ».

Art. 5. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 maggio 1950, n. 279.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 3°	L.	900
per gli ex impiegati di grado 4° e 5° . .	»	800
per gli ex impiegati di grado 6° . .	»	700
per gli ex impiegati di grado 7°, 8°, 9° e 10°	»	600

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1950.

Liquidazione della Società cooperativa « C.O.R.A.P.A. » con sede in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1948, con il quale la Società cooperativa « C.O.R.A.P.A. » Cooperativa Operai Reduci Aderenti Partito di Azione, con sede in Napoli, già sottoposta a gestione commissariale, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile e ne fu nominato liquidatore l'avv. Giuseppe Tolino;

Vista la relazione del suddetto liquidatore, in data 4 gennaio 1950, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società;

Vista la sentenza 13 febbraio successivo del Tribunale civile e penale di Napoli, con la quale tale stato d'insolvenza è dichiarato;

Visto il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 2 maggio 1950 ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società predetta;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « C.O.R.A.P.A. » Cooperativa Operai Reduci Aderenti Partito di Azione, con sede in Napoli, *già in liquidazione d'ufficio*, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Giuseppe Tolino è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1950.

Autorizzazione a cacciare uccelli rapaci, compresi i falchi, nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la richiesta del Comitato provinciale della caccia di Catanzaro, in data 28 gennaio 1950, n. 40, rivolta ad ottenere l'autorizzazione a cacciare gli uccelli rapaci, compresi i falchi, fino al 15 giugno 1950;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Nella provincia di Reggio Calabria, è consentita la caccia agli uccelli rapaci, compresi i falchi purchè sia esercitata esclusivamente da appostamenti fissi, autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, ed a condizione che si osservino le seguenti modalità:

1) nel periodo del detto esercizio venatorio e nelle località dove esso sia consentito è vietata la caccia vagante ad altre specie di selvaggina, ove la caccia medesima possa arrecare disturbo al funzionamento dei predetti appostamenti fissi;

2) le richieste per l'impianto di tali appostamenti, oltre ad indicarne la precisa ubicazione, devono specificare se si tratti di nuovo o di vecchio impianto;

3) il Comitato provinciale della caccia, nel vagliare le domande del genere, deve tener conto dei diritti quesiti da precedenti impianti e potrà revocare l'autorizzazione concessa per gl'impianti stessi quando ciò si renda necessario per evitare possibili inconvenienti o quando, nell'esercizio della caccia in parola, non vengano osservate le consuetudini in uso per la medesima.

Il Comitato provinciale della caccia di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sostituisce quello in data 14 marzo 1950, riguardante lo stesso argomento.

Roma, addì 29 maggio 1950

Il Ministro: SEGNI

(2333)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1950.

Importazione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani e di altri titoli stilati in lire.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, numero 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale del 30 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1950, n. 33, relativo all'elevazione del limite per l'importazione e la esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

Visto il decreto Ministeriale del 18 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1950, n. 45, relativo alla cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100 di vario tipo;

Decretano:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale del 30 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1950, n. 33, è sostituito dai seguenti:

Art. 2. — Coloro che dall'estero entrano in Italia possono portare seco biglietti di Stato italiani, biglietti di banca italiani, nonchè biglietti in lire italiane emessi in Italia dalle Autorità militari alleate, per un importo illimitato, ma di taglio non superiore a lire mille.

Art. 3. — Coloro che dall'Italia si recano all'estero possono portare seco biglietti in lire italiane, di cui al

precedente art. 2, per un importo complessivo non superiore a lire italiane trentamila e di taglio non superiore a lire mille.

Art. 4. — Le disposizioni previste dagli articoli precedenti non si applicano al piccolo traffico di frontiera il quale rimane regolato da singoli accordi e norme speciali.

Art. 5. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 maggio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(2352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni relitti d'alveo del rio Mueccis e del rio Masareit, in comune di Sutrio.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1950, n. 161, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dei relitti d'alveo del rio Mueccis della superficie di mq. 5490, e del rio Masareit, della superficie di mq. 3320, in comune di Sutrio, indicati negli estratti catastali in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine in data 18 agosto 1949, che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2154)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1950, registro n. 19 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torino di un mutuo di L. 56.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2372)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna), di un mutuo di L. 1.007.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2249)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 23 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aulla (Massa Carrara) di un mutuo di L. 736.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2251)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Cassara) di un mutuo di L. 33.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2252)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stazzena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stazzena (Lucca) di un mutuo di L. 451.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2253)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1950, registro n. 19 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milano di un mutuo di L. 272.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2371)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 20 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tivoli (Roma) di un mutuo di L. 5.960.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2233)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Annecher Costantino fu Federico, già esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 25-Roma.

(2342)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bucci Renzo di Emilio, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 164-FI.

(2343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	84393	50 —	Benetti Federico fu Eugenio, dom. a Varzo (Novara).	Benetti Federico fu Eugenio, *interdetto, sotto la tutela di Fame Giovanni fu Gabriele*, dom. a Varzo (Novara).
Id.	95917	100 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959).

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.227 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.228 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.229 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.230 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *A*, n. 1.442.080 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 5000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *A*, n. 1.442.081 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 5000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.903 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.904 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.905 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.906 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 6301 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Jaccod Valeriano fu Giuseppe, dom. a Cagnano (L'Aquila) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 241.719 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale sociale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 241.720 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale sociale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 93.707 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 93.708 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 93.709 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale nominale L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1838)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei buoni definitivi al portatore 5 % 1959

A mente dell'art. 11 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, si comunica che, a partire dal 15 giugno 1950, sarà iniziata la consegna dei titoli definitivi dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1959, in cambio dei titoli provvisori rilasciati all'atto della sottoscrizione.

Il cambio verrà effettuato presso la stessa sezione di tesoreria provinciale che ebbe a rilasciare i titoli provvisori.

Roma, addì 31 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 103

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 giugno 1950

	Dollari	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,35
» Firenze	624,75	145,30
» Genova	624,80	145 —
» Milano	624,85	145 —
» Napoli	624,70	145 —
» Palermo	624,75	145,50
» Roma	624,81	145,10
» Torino	624,825	145,45
» Trieste	624,80	145,35
» Venezia	624,80	145,30

Media dei titoli del 5 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,90
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % 1935	99,775
Redimibile 3,50 % 1934	74,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % 1936	95,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,90
Id. 5 % convertiti 1951	98,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,83
1 franco svizzero	» 145,05

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Roccastrada (Grosseto)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Roccastrada (Grosseto), della estensione di ettari 900 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fosso la Sequentina;

ad *est*: muro di confine della tenuta « Pescine », inclusa nella zona;

a *sud*: fosso Lecceto, parte della strada della tenuta « Pescine » parte dalla strada senese-aretina, fosso del Bovi;

ad *ovest*: torrente Bai.

(2146)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma o nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Acerra (Napoli), Cologna Veneta (Verona), Schio (Vicenza), Massalubrense (Napoli), Ravenna, Bassano del Grappa (Vicenza), Montagnana (Padova) e Ferrandina (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1297;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

1. I signori avv. Ambrogio Del Pennino e avv. Paolo Russo Spena sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, ente morale con sede in Acerra (Napoli).

2. I signori dott. Aldo Montesi di Ettore e Brun Alfredo fu Augusto sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, ente morale con sede in Cologna Veneta (Verona).

3. I signori rag. Domenico Greselin e rag. Giovanni Danieli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, ente morale con sede in Schio (Vicenza).

4. Il sac. don Mario Romano fu Gennaro è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Massalubrense, ente morale con sede in Massalubrense (Napoli), in sostituzione del dott. Michele Aiello, deceduto.

5. Il sig. rag. Camillo Ghirardini è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna, ente morale con sede in Ravenna, ed il sig. rag. Pietro Orioli fu Nullo è nominato vice presidente del Monte stesso.

6. I signori rag. Arturo Lombardi e avv. Valentino Rossi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, ente morale con sede in Bassano del Grappa (Vicenza).

7. I signori Eugenio Miotti e Luigi Giuseppe Realdon sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, ente morale con sede in Montagnana (Padova).

8. I signori Michele Giocoli di Gennaro e rag. Francesco Aiello di Salvatore sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ferrandina, ente morale con sede in Ferrandina (Matera).

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(2084)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1949, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo successivo, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la lettera 3 maggio 1950, con la quale il prof. Federigo Melis, membro della predetta Commissione, ha comunicato di non poter assolvere l'incarico per sopraggiunti impegni presso l'Università di Pisa;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del prof. Melis;

Decreta:

Il prof. Melis Federigo cessa di far parte della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Il prof. Monetti Ugo, libero docente di contabilità di Stato presso l'Università di Roma, è chiamato a far parte, quale componente, della Commissione predetta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 15, *foglio n.* 171. — OLIVA

(2312)

Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 novembre detto anno, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattordici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Vista la nota del 29 aprile 1950, n. 77704/12106.2.6, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte previste dall'art. 9 del citato decreto 20 ottobre 1949 per il concorso a quattordici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto dei giorni 19 e 20 giugno 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 15, *foglio n.* 169. — OLIVA

(2313)

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 17 ottobre detto anno, con il quale è stato bandito un concorso per esame a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Vista la nota del 29 aprile 1950, n. 77704/12106.2.6, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte previste dall'art. 9 del citato decreto 8 settembre 1949, per il concorso a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto dei giorni 16 e 17 giugno 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 15, *foglio n.* 170. — OLIVA

(2314)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.